



Comune di Lurano
Provincia di
Bergamo

Regolamento per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, vantaggi
economici e patrocinio del Comune di Lurano

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 37 del 29/12/2022

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Lurano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
2. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e patrocini, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 3, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
4. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.
5. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Lurano a iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per il territorio e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;
 - b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni, di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 3 - BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
 - b) tutti i soggetti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;

- c) gli enti ecclesiastici ai sensi della Legge 20 maggio 1985 n. 222;
- d) le cd. Associazioni d'Arma ai sensi del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (artt. 937 e ss. del Dpr 15 marzo 2010 n. 90);
- e) le Associazioni Sportive Dilettantistiche ai sensi della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e s.m.i..

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocinio i soggetti che costituiscono articolazione di partiti o movimenti politici.

Art. 4 - CONVENZIONI

Ai sensi della D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 il Comune può stipulare Convenzioni con soggetti del terzo settore iscritte al RUNTS e costituite da almeno sei mesi. Ai sensi dell'articolo 56 della norma citata le convenzioni possono prevedere contributi consistenti nel rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento delle attività convenzionate e nei limiti delle spese documentabili.

Art. 5 - PRINCIPIO DI TUTELA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CONTRIBUTI COMUNALI

1. L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'ente.
2. Il responsabile del procedimento di erogazione del contributo ai fini della liquidazione deve verificare l'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune o delle società totalmente partecipate dall'Ente. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento sono riconosciuti dalla Giunta comunale con proprio provvedimento, col quale viene altresì definita la misura della "particolare importanza" e della contribuzione comunale per ciascun evento o attività;

Art. 7 - DOMANDA DI CONTRIBUTO E VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le domande di contributo o vantaggio economico devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Lurano, secondo le modalità ivi indicate, e devono pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio di ogni iniziativa o intervento. In caso di urgenti e motivate esigenze per cui si renda necessario derogare dal suddetto termine, è compito della Giunta comunale decidere in merito.
2. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

3. La domanda deve dettagliatamente individuare l'iniziativa o il programma di interventi per i quali viene richiesta la concessione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico. Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività o iniziativa oggetto della domanda, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale, dei tempi e luoghi di svolgimento, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, ed indicazione del contributo richiesto;
- b) atto costitutivo e/o statuto del richiedente;
- c) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri enti, pubblici o privati;
- d) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di Enti e Associazioni.

5. Il contributo/vantaggio economico è concesso con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria del responsabile del servizio competente.

6. Al termine dell'iniziativa o intervento dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, nonché rendicontazione delle entrate e delle spese.

Art. 8 - LIMITI DI FINANZIAMENTO

1. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate percepite per l'attuazione dell'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

- a) valenza dell'iniziativa in relazione alle finalità, programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del comune di Lurano e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;

- d) realizzazione nel territorio di Lurano o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- e) continuità dell'iniziativa;
- f) capacità di autofinanziamento.

2. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento ad enti commerciali ed enti esponenziali di categoria, o per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare il bilancio della manifestazione a iniziativa conclusa, nonché la certificazione dell'avvenuto versamento a favore del soggetto beneficiario indicato;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del paese di Lurano e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Art. 10 - COMODATO GRATUITO

1. Alle Associazioni o Enti che statutariamente realizzano le attività di cui all'art. 1, possono essere concessi in comodato immobili di proprietà comunale facenti parte del patrimonio disponibile del Comune da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

2. A tal fine, l'Amministrazione pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco aggiornato degli immobili disponibili, indicandone per ciascuno consistenza, uso ed eventuale occupante.

3. La cessione in comodato deve essere regolata in apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non può essere fatta per un periodo superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità di periodo più lungo sulla base dell'immobile e delle eventuali opere di riqualificazione sostenute dal comodatario. Il comodato può essere successivamente rinnovato con l'osservanza della presente normativa e con atto deliberativo dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 - PROMOZIONE USO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

1. Per l'assegnazione degli immobili disponibili, come individuati dall'Amministrazione comunale e pubblicati mediante apposito bando, gli interessati devono presentare istanza per le attività e iniziative da svolgersi nell'anno solare successivo. Alla domanda devono essere allegati atto costitutivo e statuto dell'ente, consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio dell'esercizio in corso e di quello successivo, il programma delle attività da svolgere ed elenco di quelle svolte nell'anno precedente.

2. Il Comune assegna gli immobili secondo i criteri indicati nel bando. Coloro che ricevono in comodato immobili di proprietà comunale devono presentare, ai fini del rinnovo, 6 mesi prima della scadenza contrattuale, una dettagliata relazione in ordine all'attività svolta ed a quella che si intende perseguire negli anni successivi, nonché copia dell'ultimo consuntivo e dei bilanci relativi all'esercizio in corso.

Art. 12 - SALE COMUNALI

1. Le domande relative alla concessione gratuita di sale comunali devono pervenire almeno 15 giorni prima di quello previsto per la manifestazione.

2. Nel caso di fruizione gratuita (vantaggio economico) di beni o strutture di proprietà comunale o di disponibilità comunale il valore del vantaggio economico/fruizione gratuita è determinato con riguardo alle tariffe in vigore per lo specifico bene/immobile.

3. Il contributo/vantaggio economico è concesso con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 13 - PATROCINIO

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'utilizzo dello stemma comunale. La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

2. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Lurano, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 2, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove si manifesti una carenza di documentazione e tale carenza persista anche a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo/vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 13 del presente Regolamento.

ART. 14 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Lurano che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;

b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 15 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Lurano in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Lurano*" o "*con il contributo del Comune di Lurano*".

2. La bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa al Comune di Lurano per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Lurano limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

4. Ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 e della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 11.01.2019 tutti i contributi pari o superiori ad euro 10.000,00 devono essere oggetto di pubblicazione sul sito internet del beneficiario.

ART. 16 - RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo finanziario e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione di dette attività, i concessionari devono trasmettere al Comune il rendiconto economico, compilando l'apposito modello presente sul sito internet del Comune di Lurano.

2. Sono ritenute ammissibili le sole spese inerenti alla realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili all'attività cui la richiesta è riferita.

3. Il contributo può essere ridotto qualora l'attività realizzata risulti differente o di livello (entità o qualità) inferiore a quella per la quale il beneficio è stato ottenuto o qualora l'attività sia stata finanziata da sponsor, con la conseguente riduzione dei costi previsti.

ART. 17 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000 sia durante lo svolgimento dell'iniziativa in corso.

2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Lurano, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile di Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione. Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. tutti i contributi di importo superiore ad euro 1.000,00 saranno oggetto di pubblicità sul sito comunale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

ART. 19 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

INDICE

ARTICOLO

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – BENEFICIARI

Art. 4 - CONVENZIONI

Art. 5 – PRINCIPIO DI TUTELA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CONTRIBUTI COMUNALI

Art. 6 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Art. 7 – DOMANDA DI CONTRIBUTO E VANTAGGIO ECONOMICO

Art. 8 – LIMITI DI FINANZIAMENTO

Art. 9 – CRITERI PER LA CONCESIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Art. 10 – COMODATO GRATUITO

Art. 11 – PROMOZIONE E USO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 12 – SALE COMUNALI

Art. 13 - PATROCINIO

Art. 14 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 15 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 16 - RENDICONTAZIONE

Art. 17 - CONTROLLI

Art. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 19 – NORME FINALI

